

Codice A1816A

D.D. 28 febbraio 2017, n. 539

**CNTG710 - Concessione demaniale breve per autorizzazione taglio piante lungo il corso d'acqua (sponda sx) Torrente Maira, loc. Castiglione, in Comune di Cavallermaggiore (CN).  
Richiedente: TOSCO Sergio - Cavallermaggiore (CN).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare il Sig. TOSCO Sergio (omissis), ad eseguire l'intervento di taglio piante (n. 144 pioppi per un quantitativo di q.li 309,06) sul corso d'acqua (sponda sx) denominato Torrente Maira nel territorio del Comune di Cavallermaggiore nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza ed in copia alla presente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'A.I.P.o. n. 3267 del 09/02/2017 e delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*). In particolare si evidenzia che nell'intervento di taglio dovranno essere comunque conservate le associazioni vegetali allo stadio giovanile e che restano tassativamente vietate le cosiddette operazioni di taglio "a raso";

durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il materiale di risulta (rami, frasche ecc) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di coppatura in loco;

i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Sig. TOSCO Sergio è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

non si potrà alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

La Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Gruppo Carabinieri Forestali della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;

la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno) attenendosi comunque a quanto dettato dagli artt. 18 e 37 del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09/2011 recanti norme di attuazione del Regolamento Forestale.

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI